

R.G. 289/2015

tribunale di Vibo Valentia
depositato in Cancelleria

03 MAR 2015

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

- SEZ. LAVORO -

Il Cancelliere

RICORSO ex art. 414 c.p.c.

**CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE
MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE ex art. 151 c.p.c.**

Nell'interesse dell'avv. **La Grotteria Sergio**, C.F. LGR SRG 61C 18F 537Z, residente a Vibo Valentia in Via Moderata Durant, ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Viale Kennedy n. 2/D, presso e nello studio dell'avv. Antonio Pagliaro, C.F. PGL NTN 75C 06F 537D - indirizzo di posta elettronica certificata: antonio.pagliaro@avvocativibo.legalmail.it e numero di fax: 0963/43298, ai quali il predetto difensore, ex art. 125, co. 1, del C.P.C., intende ricevere le comunicazioni relative al processo -, che lo rappresenta e lo difende in forza di procura a margine del presente atto,

Contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici in Catanzaro alla Via G. da Fiore n. 34 è altresì domiciliato;

A.T.P. di Vibo Valentia (C.F. 96007280793), in persona del Direttore Coordinatore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici in Catanzaro alla Via G. da Fiore n. 34 è altresì domiciliato,

e nei confronti di

**tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale "A019 - DISCIPLINE
GIURIDICHE ED ECONOMICHE" (nella Scuola Secondaria di II Grado)
della III Fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Vibo**

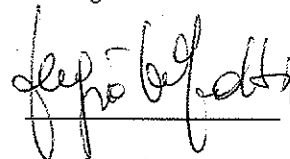
Procura alle liti

Io sottoscritto Sergio La Grotteria, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase del presente giudizio ~~all'Avv. E. Giuseppe Policaro~~ **Avv. Antonio Pagliaro**, conferendo ~~gli~~ **gli** ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa quella di desistere, transigere, incassare somme, quietanzare, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia e farsi sostituire, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, ritenendo ~~il~~ **il** ~~per~~ **per** operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica.

A tal fine, avute le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, presto il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse e necessarie all'espletamento del presente mandato.

Eleggo domicilio presso il ~~loro~~ **loro** studio sito in Vibo Valentia, Viale Kennedy, 2/D.

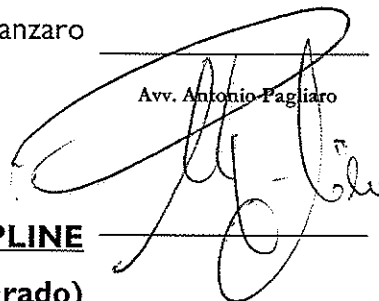
Sergio La Grotteria



La firma è autentica

Avv. Giuseppe Policaro

Avv. Antonio Pagliaro



Valentia – valide per gli aa.ss. 2014-2017 – che, in virtù del reinserimento (nella GaE di riferimento) del ricorrente, sarebbero scavalcati nella rispettiva posizione occupata.

FATTO

1. L'avv. La Grotteria Sergio è un docente abilitato all'insegnamento per la CLASSE CONCORSUALE "A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE" (nella Scuola Secondaria di II Grado) - cfr. doc. 1 –.
2. Il ricorrente, in forza dell'anzidetta abilitazione all'insegnamento, si è regolarmente inserito ed è stato iscritto nelle Graduatorie ad Esaurimento - già Permanenti - [della Provincia di Vibo Valentia, in III Fascia, nella CLASSE CONCORSUALE "A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE" (nella Scuola Secondaria di II Grado)] sino all'anno 2008, con un punteggio che risultava appunto nel 2008 di punti 52,00 - cfr. doc. 2 –.
3. Se non che, al momento dell'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per il biennio 2009-2011, l'avv. La Grotteria non ha presentato la domanda di aggiornamento/permanenza nelle Graduatorie in questione, e, pertanto, è incorso nella sanzione della cancellazione dalle stesse Graduatorie per tutti gli aa.ss. a decorrere da quello 2009-2010 e fino all'ultimo appena trascorso (2013/2014).
4. Cosicché, in pratica, il ricorrente – a causa di tale cancellazione – non ha potuto essere tratto dalla graduatoria ad esaurimento di interesse, vigente per i suddetti e passati anni scolastici, per stipulare contratti a tempo determinato, né tantomeno per ottenere l'immissione in ruolo.
5. In occasione dell'ultimo aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento (disposto con Decreto Ministeriale n. 235/2014 pubblicato in data 09.04.2014), l'avv. La Grotteria, con regolare domanda inviata (in data 16.05.2014 – a mezzo posta raccomandata A/R) all'A.T.P. di Vibo Valentia (che l'ha ricevuta il giorno 22.05.2014) - cfr. doc. 3 -, **HA CHIESTO** - ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 97/2004, convertito, con

modificazioni, dalla L. n. 143/2004 [a mente del quale (testuale): "Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione."] –

DI ESSERE REINSERITO nelle Graduatorie ad Esaurimento [della Provincia di Vibo Valentia, in III Fascia, nella CLASSE CONCORSUALE "A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE" (nella Scuola Secondaria di II Grado)] valide per gli aa.ss. 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017.

6. Con Decreto Prot. MIUR. AOOUSPVV.0005825 del 05.08.2014 (cfr. doc. 4) – pubblicato in pari data sul sito web dell'Ambito Territoriale Provinciale vibonese – venivano pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento provvisorie della Provincia di Vibo Valentia, relative al personale docente della scuola e al personale educativo, per gli aa.ss. 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017.

7. Nell'ambito di tali Graduatorie ad Esaurimento provvisorie [ed in particolare in quelle concernenti il personale docente della "Scuola Secondaria di II Grado" (per la Classe Concorsuale: A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE) - cfr. doc. 4 -] non veniva in alcun modo contemplato il nominativo dell'odierno ricorrente, che, invece, veniva inserito nell'elenco degli esclusi – pubblicato in allegato al predetto Decreto Prot. MIUR. AOOUSPVV.0005825 del 05.08.2014 – con la seguente laconica motivazione: "Chiede nuova inclusione – non prevista dal D.M. 235 dell'1 aprile 2014" (cfr. doc. 4).

8. L'avv. La Grotteria – riscontrato il suo mancato reinserimento nella Graduatoria ad Esaurimento di interesse – proponeva tempestivo reclamo avverso le Graduatorie ad Esaurimento in questione, mediante deposito a mani (in data 08.08.2014) dello stesso c/o l'Ufficio protocollo dell'A.T.P. di Vibo Valentia (cfr. doc. 5).

9. Tuttavia, nonostante la fondatezza del reclamo presentato – per come si dirà meglio nel prosieguo –, l'A.T.P. di Vibo Valentia (con Decreto Prot. n. 6378 del 25.08.2014 – cfr. doc. 6 -) pubblicava in data 25 agosto 2014 le Graduatorie ad Esaurimento definitive della Provincia di Vibo Valentia, relative al personale docente della scuola e al personale educativo, per gli aa.ss. 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017, senza menzionare in esse [e segnatamente in quelle concernenti il personale docente della “Scuola Secondaria di II Grado” (per la Classe Concorsuale: A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE) – cfr. doc. 6 -] il nominativo dell'odierno ricorrente; nominativo questo che, all'opposto, veniva – nuovamente – incluso nell'allegato (al citato Decreto) elenco degli esclusi con la medesima laconica motivazione esternata in precedenza, e segnatamente: “*Chiede nuova inclusione – non prevista dal D.M. 235 dell'1 aprile 2014*” (cfr. doc. 6).

Orbene, alla luce di tanto, l'avv. La Grotteria Sergio – con il presente ricorso – adisce oggi direttamente - ex artt. 410 (come sostituito dall'art. 31 della L. n. 183/2010 – c.d. collegato lavoro -) e 414 c.p.c. - l'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro al fine di veder tutelato il proprio diritto ad essere reinserito nelle vigenti (per il triennio 2014-2017) Graduatorie ad Esaurimento [della Provincia di Vibo Valentia, in III Fascia, nella CLASSE CONCORSUALE “A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE” (nella Scuola Secondaria di II Grado)] con il punteggio maturato all'atto della cancellazione (da esse), sulla scorta delle seguenti ragioni di

DIRITTO

- I. **Illegittimità - PER VIOLAZIONE DELL'ART. I, COMMA I-BIS, DEL D.L. 07 APRILE 2004, N. 97, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 04 GIUGNO 2004, N. 143 – del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, nella parte in cui, all'art. I, comma I, stabilisce che: “Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata “IV”) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:**

a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è stato inserito in graduatoria; b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa. A norma dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria; c) il trasferimento da una graduatoria ad un'altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta. La richiesta di trasferimento da una provincia ad altra comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza.”, per quanto non prevede il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, sono stati cancellati per non aver presentato la domanda di permanenza.

Come detto in punto di fatto, con Decreto Ministeriale n. 235/2014, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha disposto l'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

L'art. 1, comma 1, del D.M. 235/2014 in questione stabilisce che: “... A norma dell'art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria; ...”.

Tuttavia, il D.M. n. 235/2014, del tutto immotivatamente, non ha previsto la possibilità per i docenti precedentemente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, per un determinato periodo, sono stati cancellati, di reinserirsi in graduatoria.

Ebbene, ciò risulta assolutamente illegittimo, atteso che, così come riferito poc'anzi, sebbene, il predetto D.M. 235/2014, richiami la disposizione di cui all'art. I, comma I-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ne viola, quanto all'odierno *thema decidendum*, la lettera e la *ratio*.

Il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, infatti, ha previsto all'art. I, comma I-bis, che, dall'anno scolastico 2005-2006 la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del Testo Unico (delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni) avvenga su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento di dette graduatorie.

La mancata presentazione della domanda comporta, ai sensi dell'anzidetta disposizione, la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

Però, secondo l'articolo in esame, tale sanzione non è definitiva in quanto, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

In altre parole, la norma primaria *de qua se*, da un lato, ha inteso comminare la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per i docenti che non presentano la domanda di aggiornamento, dall'altro lato ha limitato tale grave sanzione solamente al periodo di vigenza di tali graduatorie.

Ed invero, venuta meno la validità di tali graduatorie, per effetto del procedimento di aggiornamento delle stesse, i docenti già inclusi in graduatoria negli anni precedenti all'ultimo aggiornamento (all'atto del quale, non presentando domanda, sono stati depennati), ai sensi della predetta fonte primaria possono senz'altro chiedere il

reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio già maturato al momento della cancellazione.

Né, in contrario, può in alcun modo ritenersi che la facoltà del docente depennato di chiedere il reinserimento in graduatoria (con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione) - prevista/riconosciuta dalla norma di rango primario sopra indicata - sia venuta meno per effetto della successiva legislazione intervenuta in tema di graduatorie permanenti - cioè la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) - che ha disposto la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse).

Invero, con tale provvedimento legislativo è stato posto soltanto un limite ai nuovi inserimenti, consentendoli - per il biennio 2007-2008 - esclusivamente ai soggetti indicati nel quinto periodo del comma 605 dell'art. 1 della medesima legge. E l'art. 1, comma 607, della legge in questione ha confermato l'aggiornamento biennale delle graduatorie di cui all'art. 401 del decreto legislativo n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado); aggiornamento questo che, successivamente - a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 - è diventato triennale per effetto della previsione di cui all'art. 9, comma 20, della Legge n. 70/2011 (con la quale è stato sostituito il primo periodo dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 97/2004, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 143/2004).

In particolare, non è dato rinvenire nella legge posteriore *de qua* alcun intento di prefigurare l'esclusione definitiva dalle graduatorie per coloro i quali, già inseriti, omettano di presentare domanda di aggiornamento o di permanenza.

In sostanza, la legge in questione, benché sorretta dall'intenzione di eliminare il fenomeno del precariato, mediante una graduatoria definitiva, non indica l'intenzione del legislatore di escludere, *sic et simpliciter*, coloro che per un determinato periodo di tempo non abbiano richiesto l'aggiornamento del punteggio, anche in considerazione del fatto che tali graduatorie costituiscono l'ultima possibilità per i docenti precari di accedere al ruolo pubblico.

Dunque, in pratica, la decisione dell'Amministrazione Scolastica centrale (M.I.U.R.) di non prevedere il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, sono stati cancellati per non aver presentato la domanda di permanenza - {decisione questa che ha determinato l'esclusione del ricorrente dalle vigenti (per il triennio 2014-2017) Graduatorie ad Esaurimento [della Provincia di Vibo Valentia, III Fascia, CLASSE CONCURSALE "A019 - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE" (nella Scuola Secondaria di II Grado)]} -, si pone in aperto contrasto con la normativa di cui all'art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che, come già riferito, non è stata mai superata/abrogata e che prevede la possibilità, per i docenti precedentemente cancellati, di reinserirsi nelle graduatorie provinciali a domanda, con il recupero di tutto il punteggio posseduto all'atto della cancellazione.

Conseguentemente - il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, nella parte in cui, all'art. 1, comma 1, stabilisce che: *"Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere: a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è stato inserito in graduatoria; b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa. A norma dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria; c) il trasferimento da una graduatoria ad un'altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta. La richiesta di trasferimento da una provincia ad altra comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza."*, per quanto non prevede il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, sono stati cancellati per non aver presentato la domanda di permanenza - è palesemente illegittimo e, quindi, nella specie deve essere disapplicato.

Corollario di tanto è che il ricorrente – avendo all'uopo, ai sensi dell'art. 1, comma I-bis, del D.L. n. 97/2004, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 143/2004, presentato regolare e tempestiva domanda (cfr. doc. 3) – ha diritto ad essere reinserito nelle Graduatorie ad Esaurimento [della Provincia di Vibo Valentia, in III Fascia, nella CLASSE CONCORSUALE "A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE" (nella Scuola Secondaria di II Grado)] valide per gli aa.ss. 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, con il punteggio maturato all'atto della cancellazione (da esse).

Non si può sottacere in questa sede l'esistenza di una pressoché unanime giurisprudenza di merito di primo grado – compresa, in primis, quella di codesto Tribunale - favorevole al riconoscimento della rivendicazione azionata dall'odierno ricorrente.

In particolare, tra le tante pronunce favorevoli rese dai Tribunali di tutta Italia - ed innanzitutto dall'intestato Tribunale oggi adito - si segnalano e si producono le recentissime: **1) Tribunale del Lavoro di Vibo Valentia (Dott.ssa Annalisa Gualtieri) – Sentenza del 18.06.2014** (cfr. doc. 7); **2) Tribunale del Lavoro di Frosinone – Ordinanza del 24.07.2014** (cfr. doc. 8); **3) Tribunale del Lavoro di Pistoia – Sentenza del 27.03.2014** (cfr. doc. 9), e, inoltre, si segnala tra le precedenti: **1) Tribunale del Lavoro di Firenze – Sentenza del 17.05.2013.**

Tanto premesso, l'avv. **La Grotteria Sergio**, come in epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso

Ricorre

a codesto Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché Voglia fissare l'udienza di discussione della presente causa, ai sensi dell'art. 415 c.p.c., convocando avanti a sé le parti per ivi accogliere - disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa - le seguenti

Conclusioni

Piaccia all'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro,

- **Previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione:**

- del Decreto Ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014, nella parte in cui, all'art. 1, comma 1, stabilisce che: *"Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere: a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è stato inserito in graduatoria; b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa. A norma dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria; c) il trasferimento da una graduatoria ad un'altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta. La richiesta di trasferimento da una provincia ad altra comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza."*, per quanto non prevede il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, sono stati cancellati per non aver presentato la domanda di permanenza;
- di ogni altro atto precedente, connesso, conseguente, presupposto e/o obliquo modo collegato, che produca l'effetto di non consentire il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, dei docenti che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non hanno prodotto la domanda di permanenza e sono stati cancellati dalla graduatoria;
- dell'elenco degli esclusi (allegato al Decreto A.T.P. di Vibo Valentia Prot. n. 6378 del 25.08.2014) relativo alle Graduatorie ad Esaurimento definitive [della Provincia di Vibo Valentia, III Fascia, CLASSE CONCORSALE "A019

– DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE” (nella Scuola Secondaria di II Grado)] valide per gli aa.ss. 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, nella parte in cui contempla il nominativo del ricorrente,

- 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere reinserito, con decorrenza dal 1° settembre 2014, nelle Graduatorie ad Esaurimento [della Provincia di Vibo Valentia, in III Fascia, nella CLASSE CONCORSUALE “A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE” (nella Scuola Secondaria di II Grado)] valide per gli aa.ss. 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, con il punteggio maturato all’atto della cancellazione (da esse);
- 2) per l’effetto, condannare i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., a provvedere al reinserimento del ricorrente, con decorrenza dal 1° settembre 2014, nelle Graduatorie ad Esaurimento [della Provincia di Vibo Valentia, in III Fascia, nella CLASSE CONCORSUALE “A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE” (nella Scuola Secondaria di II Grado)] valide per gli aa.ss. 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, con il punteggio maturato all’atto della cancellazione (da esse);
- 3) Condannare, inoltre, i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra di loro, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA:

1. Si producono i documenti come da separato indice fogliare e si chiede che ne venga disposta l’acquisizione;
2. Si chiede che venga ordinato al Coordinatore/Dirigente p.t. dell’A.T.P. di Vibo Valentia, ex art. 210 c.p.c., di esibire/depositare in giudizio ogni altro documento - nell’esclusiva disponibilità di Egli - ritenuto utile e necessario ai fini del giudizio.

Con ogni riserva e salvezza.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, co. 2, del D.p.R. 30 maggio 2002, n. 115, il sottoscritto procuratore dichiara che il valore della causa è indeterminabile e, conseguentemente – per effetto di quanto previsto dall’art. 13, commi 1 e 3, del D.p.R. 30 maggio 2002, n. 115 – il contributo unificato dovuto è pari ad €. 259,00.

Vibo Valentia, 02.03.2015

avv. Antonio Pagliaro

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE ex art. 151 c.p.c.

Il sottoscritto avv. Antonio Pagliaro, che assiste, rappresenta e difende il ricorrente in forza di procura a margine del soprascritto ricorso ex art. 414 c.p.c.,

PREMESSO CHE

- il suesteso ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere reinserito, con decorrenza dal 1° settembre 2014, nelle Graduatorie ad Esaurimento [della Provincia di Vibo Valentia, in III Fascia, nella CLASSE CONCORSUALE "A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE" (nella Scuola Secondaria di II Grado)] valide per gli aa.ss. 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, con il punteggio maturato all'atto della cancellazione (da esse);
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, tale ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale "A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE" (nella Scuola Secondaria di II Grado) della III Fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Vibo Valentia – valide per gli aa.ss. 2014-2017 – che, in virtù del reinserimento (nella GaE di riferimento) del ricorrente, sarebbero scavalcati nella rispettiva posizione occupata;

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso in questione nei modi ordinari sarebbe pressoché impossibile per l'elevato numero dei destinatari e per la notevole difficoltà di reperirli;

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami – ex art. 150 c.p.c. – prevede l'espletamento di numerosi e complessi adempimenti, e, inoltre, è oltremodo onerosa per il ricorrente;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio dalla giurisprudenza amministrativa (*cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. n. 106/1990*);
- l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

- il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet dell'Amministrazione Pubblica interessata al procedimento su cui si controverte (cfr., ex multis, Tar Lazio, Sez. III bis, Ord. Pres. n. 12989/2014; Tar Lazio, Sez. III bis, Sent. non definitiva n. 9698/2014 e Tar Lazio, Sez. III bis, Ord. n. 11945/2014);

RILEVATO, INFINE, CHE

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata costantemente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le "vertenze collettive", per come è dato facilmente evincere tramite la consultazione del sito web del M.I.U.R. all'indirizzo:
http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12,

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

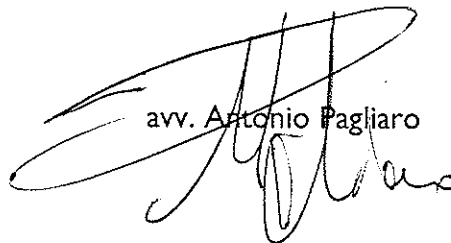
affinché Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro - ferma restando l'effettuazione della notifica ordinaria nei confronti delle Amministrazioni Scolastiche convenute - ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con le modalità di cui all'art. 150 c.p.c.,

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso ai controinteressati tramite pubblicazione del testo integrale del medesimo ricorso sul sito web del M.I.U.R.: www.istruzione.it, nell'apposita sezione "Atti di Notifica".

Con osservanza.

Vibo Valentia, 02.03.2015

avv. Antonio Pagliaro




R.G. N° 289/15

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VIBO VALENTIA
SETTORE PREVIDENZA E LAVORO**

CRON. N°

IL GIUDICE

Letti gli atti;

VISTO l'art. 415 c.p.c.;

F I S S A

Per la discussione delle parti interessate, l'udienza del 14.10.2015 ore 10,30 disponendo che la notifica del ricorso e del presente decreto siano notificati nei termini di legge.

Dispone altresì che il ricorso ed il presente decreto vengano notificati ai controinteressati mediante pubblicazione del testo integrale sul rispettivi siti web del M.I.U.R. e dell'A.T.P. DI Vibo Valentia nell'apposita sezione "Atti di Notifica"

Vibo Valentia, lì 05.05.2015

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE

..... Dr. Antonino Currà

Il Giudice

Il g.o.t. dott.ssa Susanna Cirianni

E copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta di parte per uso notifica.

Vibo Valentia, lì ...19-5-2015.....

Il Collaboratore di Cancelleria

IL CANCELLIERE
Dr. Antonino Currà

